



CITTÀ DI PIZZO
Provincia di Vibo Valentia

www.comune.pizzo.vv.it
protocollo.pizzo@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N° 15 DELL' 11.07.2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ART. 50, COMMA 5 E 54 C. 4 E BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006, PER LA RIMOZIONE DEL TUBO DI COLLEGAMENTO TRA IL POZZETTO DELLA FOSSA BIOLOGICA E IL TOMBINO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, REALIZZATO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE - VIA NAZIONALE LOCALITA' CASALE FOGLIO N. 17 MAPPALE 575.

IL SINDACO

Premesso che,

-l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che *“il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

-l'art. 54, comma 4 del D.lgs n°267/2000 (TUEL, stabilisce *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*.

-L'art. 191 del D.lgs. 152/2006 statuisce: *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni*

sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.

-l'art. 133 del D.lgs 152/2006 al comma 2 prevede : “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”;

Atteso che tutte le acque reflue di qualsiasi genere non possono essere immesse in scarichi non autorizzati preventivamente e a norma di legge dalla competente autorità e non devono essere riversate in mari, fiumi e terreni, se prima non sono state sottoposte a trattamenti di depurazione nel caso di reflui industriali e/o a sistemi di smaltimento come nel caso in specie di reflui di tipo domestico;

Preso atto della relazione di servizio prot. n. 17046 dell'11.07.2024 , con la quale è stata accertata l'apertura di un nuovo scarico non autorizzato attraverso un sistema di collettamento realizzato tra il pozzetto della fossa biologica della raccolta delle acque reflue domestiche, asservita alle attività ~~_____~~ ed il tombino della raccolta delle acque bianche dell'antistante piazzale di proprietà del Sig. ~~_____~~

Considerato che si rende necessario intervenire senza indugio a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

Richiamati,

- lo Statuto del Comune di Pizzo;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm,ii.;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Al sig. [REDACTED] in qualità di proprietario del piazzale situato lungo la Via Nazionale località Casale, antistante le attività [REDACTED] [REDACTED] foglio n. 17 mappale n. 575, di eseguire entro giorni 3 (tre) dalla notifica del presente atto i lavori di rimozione del tubo di collegamento tra il pozzetto della fossa biologica e il tombino di raccolta acque bianche, realizzato in assenza di autorizzazione, con espresso avvertimento che in mancanza si procederà d'ufficio, addebitando le spese al trasgressore;

DI COMUNICARE a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

AVVISA che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per il reato p. e p. dall'art. 650 del C.P.;

DISPONE che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Locamare di Pizzo;
- alla Polizia Municipale;

DISPONE la pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio del Comune ed in Amministrazione Trasparente (provvedimenti organo di indirizzo politico);

AVVISA che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista.

PIZZO, 11.07.2024



IL SINDACO
Sergio Rititto